

**PROPOSTA DI LEGGE: S. 3399-3477-3554-3644-3672 — SENATORI: PAGANO ED ALTRI; MANIS ED ALTRI; BEVILACQUA ED ALTRI; CÒ ED ALTRI; RIPAMONTI E CORTIANA: ISTITUZIONE DELLA TERZA FASCIA DEL RUOLO DEI PROFESSORI UNIVERSITARI E ALTRE NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DELLE UNIVERSITÀ (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA VII COMMISSIONE DEL SENATO) (5980) E ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: ANGELONI ED ALTRI (5495)**

**(A.C. 5980 — Sezione 1)**

**ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5980 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 1.**

*(Professori di terza fascia).*

1. È istituita la terza fascia dei professori universitari.

2. I ricercatori universitari di ruolo e coloro che saranno nominati in tale ruolo a seguito di procedure di reclutamento con bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché gli assistenti di ruolo ad esaurimento e i tecnici laureati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono inquadrati a domanda nella terza fascia dei professori universitari, previa verifica positiva, con modalità stabilite dagli atenei, dei titoli scientifici e dell'attività didattica svolta e documentata per almeno tre anni, anche non consecutivi. Le facoltà indiranno tre

sessioni di verifica al fine dell'inquadramento dei ricercatori nella terza fascia dei professori universitari.

3. In attesa della riforma organica dello stato giuridico della docenza universitaria, a coloro che saranno inquadrati nella terza fascia docente continuano ad applicarsi le norme rispettivamente vigenti in materia di trattamento economico e di stato giuridico, salvo quanto previsto dalla presente legge.

4. Per l'accesso alla terza fascia si applica la procedura di valutazione comparativa prevista per i ricercatori universitari dalla legge 3 luglio 1998, n. 210, integrata con lo svolgimento di una prova didattica. Nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura dei posti di professore di prima e seconda fascia i professori di terza fascia sono esonerati dalla prova didattica.

5. I professori di terza fascia sono componenti degli organi accademici e partecipano alle relative deliberazioni, eccetto quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f) e g), della legge 3 luglio 1998, n. 210, concernenti le procedure per la nomina in ruolo dei professori di prima e seconda fascia, nonché quelle relative ai trasferi-

menti dei medesimi e alle designazioni dei componenti delle commissioni per la valutazione comparativa per la copertura di posti di prima e seconda fascia, e in genere, quelle relative alle persone dei professori di prima e seconda fascia.

6. Ai professori di terza fascia spetta l'elettorato attivo per tutte le cariche accademiche; il loro elettorato passivo è regolato dagli statuti dei singoli atenei. È escluso l'elettorato passivo per le cariche di direttore, preside di facoltà, direttore di dipartimento.

7. Le accademie militari e gli istituti di formazione e specializzazione per gli ufficiali delle Forze Armate possono attribuire gli insegnamenti nelle materie non militari anche ai professori di terza fascia appartenenti al settore scientifico-disciplinare cui afferiscono le predette materie, previo nulla osta del consiglio di facoltà. Presso le predette accademie e istituti, con decreto del Ministro della difesa, emanato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono rideterminati gli organici del personale docente con l'introduzione di posti per professori di terza fascia. I decreti prevedono altresì la contestuale riduzione di posti per professori di altre fasce ovvero dispongono che la copertura dei posti di terza fascia possa avvenire utilizzando le risorse resesi disponibili per la vacanza di altri posti nell'organico del personale docente, con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato e nel rispetto dei limiti posti dalla programmazione delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.

8. La Scuola superiore della pubblica istruzione e la Scuola centrale tributaria possono attribuire insegnamenti e attività di ricerca, nell'ambito dei propri fini istituzionali, anche ai professori di terza fascia appartenenti al settore scientifico — disciplinare cui afferiscono le materie di insegnamento e ricerca, previo nulla osta del consiglio di facoltà.

## EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

*(Professori di terza fascia).*

*Sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente:*

1. Il ruolo dei ricercatori è trasformato in terza fascia dei professori universitari. I ricercatori, ai quali continuano ad applicarsi le norme vigenti in materia di trattamento economico e di stato giuridico, salvo quanto previsto dal presente articolo, assumono la denominazione di professori di terza fascia. Tale denominazione è assunta anche dagli assistenti di ruolo ad esaurimento e dai tecnici laureati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, anche se assunti in servizio dopo il 1° agosto 1980 e con un triennio di attività didattica e scientifica maturato anche successivamente alla predetta data purché abbiano superato un concorso bandito ed espletato secondo le procedure previste dalla legge 3 novembre 1961, n. 1255. Ai predetti assistenti e tecnici continuano ad applicarsi le norme rispettivamente vigenti in materia di trattamento economico e di stato giuridico, salvo quanto previsto dal presente articolo. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i concorsi di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, qualora banditi dalle università, danno accesso a posti per professori di terza fascia, con stato giuridico e trattamento economico dei ricercatori universitari, salvo quanto previsto dalla presente legge.

### 1. 2. Lenti.

*Sostituire i comma 1 e 2 con i seguenti:*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il ruolo dei ricercatori uni-

versitari è trasformato in terza fascia ed i ricercatori assumono la denominazione di professori di terza fascia. Tale denominazione è assunta anche dagli assistenti di ruolo ad esaurimento e dai tecnici laureati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. I ricercatori universitari e gli assistenti di ruolo ad esaurimento vengono inquadrati, a domanda, nella terza fascia dei professori universitari, previa verifica positiva, con modalità stabilite dagli atenei, dei titoli scientifici e dell'attività didattica svolta e documentata.

*Conseguentemente, sopprimere il comma 4.*

**1. 1. Napoli.**

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: verifica positiva con la seguente: valutazione.*

**1. 3. Napoli.**

*Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Sono altresì inquadrati a domanda nella terza fascia dei professori universitari tutti coloro che, appartenendo alle categorie sopra citate, ma non potendo documentare attività didattica, superino un'apposita prova didattica, svolta con modalità stabilite dagli atenei.*

**1. 4. Napoli.**

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: tre sessioni con le seguenti: un'unica sessione.*

**1. 5. Napoli.**

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: dei ricercatori con le seguenti: degli aventi diritto ai sensi della presente legge.*

**1. 6. Napoli.**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

**3-bis.** Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai professori incaricati stabilizzati di cui al decreto legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito dalla legge 30 novembre 1973, n. 766.

**1. 8. Napoli.**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

9. I professori di terza fascia possono essere inquadrati nel ruolo di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto del Ministro delle finanze del 28 settembre 2000, n. 301. I professori non temporanei inquadrati nel predetto ruolo possono essere chiamati da sedi universitarie mediante procedura di trasferimento o inquadramento previa opzione anche per i corsi di nuova attivazione.

**1. 9. Petrella.**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

9. I professori di terza fascia possono essere inquadrati nel ruolo di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301. I professori non temporanei inquadrati nel predetto ruolo possono essere chiamati da sedi universitarie mediante procedura di trasferimento o inquadramento previa opzione anche per corsi di nuova attivazione. In ogni caso, le sopradette ipotesi di mobilità devono essere attuate nel rispetto dei settori scientifico-disciplinari di afferenza.

**1. 10. Manzione**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**ART. 1-bis.**

*(Professori incaricati).*

1. I professori incaricati vengono inquadrati, a domanda, nella seconda fascia dei professori universitari, previa verifica

**(Approvato)**

positiva, con modalità stabilite dagli atenei, dei titoli scientifici e dell'attività didattica svolta e documentata.

2. Coloro che ottengono una verifica negativa vengono inquadrati, a domanda, nella terza fascia dei professori universitari.

3. In attesa della riforma organica dello stato giuridico della docenza universitaria, ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, verranno applicate le norme vigenti in materia di trattamento economico e di stato giuridico rispettiva-

mente per i professori di seconda e terza fascia.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 3 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001, si provvede a carico dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001.

**1. 01.** Napoli.

**PROGETTI DI LEGGE: S. 203-554-2425 — SENATORI SALVATO ED ALTRI E D'INIZIATIVA DEL GOVERNO: NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE UMANITARIA E DI DIRITTO DI ASILO (APPROVATO IN UN TESTO UNIFICATO DAL SENATO) (5381) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE NN. 3439-5463-5480-6018**

**(A.C. 5381 — sezione 1)**

**ARTICOLO 1 DEL PROGETTO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**CAPO I**

**PRINCIPI GENERALI**

**ART. 1.**

*(Protezione della persona).*

1. La Repubblica garantisce il diritto di asilo e la protezione umanitaria su base individuale alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, in attuazione dell'articolo 10 della Costituzione e in armonia con le convenzioni o accordi internazionali a cui l'Italia aderisce.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 1 DEL PROGETTO DI LEGGE**

**CAPO I**

**PRINCIPI GENERALI**

**ART. 1.**

*(Protezione della persona).*

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e nel rispetto della normativa comunitaria in materia.*

**1. 1. Lembo.**

**(Approvato)**

**(A.C. 5381 — sezione 2)**

**ARTICOLO 2 DEL PROGETTO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**CAPO II**

**ASILO**

**ART. 2.**

*(Titolari del diritto di asilo).*

1. Il diritto di asilo, nel territorio dello Stato, è garantito:

a) allo straniero o all'apolide al quale è riconosciuto lo *status* di rifugiato previsto dalla Convenzione di Ginevra relativa allo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951, resa esecutiva con la legge 24 luglio 1954, n. 722, di seguito indicata come Convenzione di Ginevra, e dal protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967 e reso esecutivo con la legge 14 febbraio 1970, n. 95, o che, comunque, trovandosi fuori dal Paese del quale è cittadino o, se apolide, nel quale aveva residenza abituale, non possa o non voglia avvalersi della protezione di tale Paese a causa del fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di appartenenza ad un determinato gruppo sociale o etnico ovvero per le sue opinioni politiche;

b) allo straniero o all'apolide che non possa o non voglia avvalersi della protezione del Paese del quale è rispettivamente

cittadino o residente abituale, in quanto si trova nell'effettiva necessità di salvare sé o i propri familiari dal pericolo attuale e diretto di subire nel territorio di tale Paese danni alla propria vita o sicurezza o libertà personale o ad altre libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.

2. Salvo che si applichi una delle clausole di esclusione di cui all'articolo 1, paragrafo F), della Convenzione di Ginevra, il diritto di asilo è esteso, su richiesta, al coniuge non legalmente separato e al figlio minore non coniugato del rifugiato, nonché alla persona stabilmente convivente con il rifugiato legalmente separato o non coniugato.

3. Nella presente legge, con il termine di « rifugiato » si intende qualsiasi straniero o apolide cui sia stato riconosciuto il diritto di asilo, salvo che sia diversamente disposto.

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL PROGETTO DI LEGGE

### CAPO II

#### ASILO

#### ART. 2.

*(Titolari del diritto di asilo).*

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: di sesso aggiungere le seguenti: di orientamento sessuale, legati alla sessualità.*

**2. 6.** Nardini, Bartolich.

*Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:*

*a-bis)* alle donne straniere o apolide che sono state vittime di violenza fisica o psicologica o sessuale per la loro appartenenza al genere femminile, o per le quali sussiste il pericolo di subire tali violenze;

*a-ter)* agli stranieri o apolide che sono stati vittime di violenza fisica o psicologica o sessuale a motivo del loro orientamento sessuale o per i quali sussiste il pericolo di subire tali violenze.

**2. 10.** Moroni.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b)* allo straniero o all'apolide che, anche a causa di grave e non transitoria crisi dell'ordine pubblico, non possa avvalersi della protezione del paese del quale è rispettivamente cittadino o residente abituale e si trovi nella necessità di salvare sé o i propri familiari dal pericolo di subire nel territorio di tale paese danni ingiusti alla propria vita o sicurezza o libertà personale o ad altre libertà democraticamente garantite dalla Costituzione italiana.

**2. 2.** Saraceni.

*Al comma 1, lettera b), dopo la parola: danni aggiungere la seguente: illegittimi.*

**2. 11.** Saraceni.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: o ad altre libertà fino alla fine della lettera con le seguenti: o gli sia impedito o negato:*

1) l'effettivo esercizio del diritto alla libertà di pensiero e di parola in modo discriminante rispetto ai suoi concittadini o rispetto ai diritti goduti dai cittadini del Paese di residenza abituale;

2) l'effettivo esercizio del diritto alla libertà di pensiero e di parola per motivi politici.

**2. 9.** Fontanini.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: o ad altre libertà fino alla fine della lettera con le seguenti: in conseguenza di gravi limitazioni dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione italiana.*

**2. 1.** Moroni.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: ad altre libertà con le seguenti: gli sia impedito l'effettivo esercizio delle libertà.*

\* 2. 3. Garra.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole ad altre libertà con le seguenti: gli sia impedito l'effettivo esercizio delle libertà.*

\* 2. 8. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

**(Approvato)**

*Sopprimere il comma 2.*

2. 4. Garra.

*Al comma 2, sostituire le parole da: non legalmente separato fino alla fine del comma con le seguenti: o alla persona stabilmente convivente con il rifugiato, nonché ai figli minori.*

2. 7. Bartolich, Moroni.

*Al comma 2, sostituire le parole da: e al figlio minore fino alla fine del comma con le seguenti: , ai figli minori e alla persona stabilmente convivente con il rifugiato, anche se con lui non coniugato.*

2. 12. Saraceni.

*Al comma 2, sopprimere le parole da: , nonché alla persona fino alla fine del comma.*

2. 5. Garra.

*Sopprimere il comma 3.*

2. 13. Lembo, Landi.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis. (Cause ostative al riconoscimento del diritto di asilo) – 1. Non è consentito l'ingresso nel territorio dello Stato allo straniero che intende chiedere il riconoscimento dell'asilo politico quando, da riscontri obiettivi o comunque acquisiti dalla polizia di frontiera, risulta che il richiedente:

a) è già riconosciuto rifugiato in altro Stato nel quale ha acquisito il diritto di asilo. In ogni caso non è consentito il respingimento verso lo Stato nel quale si ritiene possa essere esposto ai pregiudizi di cui all'articolo 2, comma 1;

b) proviene da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che ha aderito alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, nel quale ha trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transito dal relativo territorio sino alla frontiera. In ogni caso non è consentito il respingimento verso lo Stato nel quale si ritiene possa essere esposto ai pregiudizi di cui all'articolo 2, comma 1;

c) si trova nelle condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo F), della citata Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951;

d) è stato in precedenza condannato in Italia per uno dei delitti previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 381, comma 2, del codice di procedura penale o è stato destinatario di misure di prevenzione o risulta appartenere ad associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico di stupefacenti ovvero ad organizzazioni terroristiche;

e) è stato destinatario di mandato di cattura internazionale da parte di un paese membro dell'Unione europea.

2. 01. Garra.

**(A.C. 5381 - sezione 3)****ARTICOLO 3 DEL PROGETTO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 3.**

*(Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo).*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'interno, è costituita la Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo, di seguito denominata « Commissione centrale », alla quale è affidato il compito di esaminare e decidere sulle domande di asilo presentate ai sensi della presente legge, sulla permanenza o cessazione dell'asilo e su ogni altra funzione, anche consultiva, in materia di asilo conferitale dalla presente legge e dal suo regolamento di attuazione. In ogni caso la Commissione centrale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

2. La Commissione centrale è rinnovata ogni tre anni ed è presieduta da un prefetto. La nomina a presidente della Commissione centrale è rinnovabile per una sola volta consecutivamente. I componenti della Commissione centrale rimangono in carica sino al rinnovo della Commissione medesima.

3. La Commissione centrale si articola in tre sezioni, presiedute rispettivamente da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un dirigente del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a consigliere d'ambasciata e da un dirigente del Ministero dell'interno con qualifica di viceprefetto. Le disposizioni del regolamento emanato ai sensi del presente articolo devono comunque tenere conto degli atti adottati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea, con particolare riguardo ai criteri e alle procedure per la determinazione e per la cessazione dello *status* di rifugiato e alle condizioni minime che devono essere assicurate al riguardo.

4. Ciascuna sezione è composta da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un dirigente del Ministero degli affari esteri con qualifica di consigliere di legazione, da un dirigente del Ministero dell'interno, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato con qualifica di vicequestore, e da un esperto qualificato in materia di diritti civili e umani, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Ciascuna amministrazione interessata designa un membro supplente per ogni componente della Commissione. Il Presidente del Consiglio dei ministri designa un supplente per l'esperto in materia di diritti civili ed umani. In caso di parità di voti prevale la decisione espressa con il voto del presidente. Le sezioni possono deliberare con la partecipazione di tre componenti. Quando se ne ravvisa la necessità, una o più sezioni della Commissione centrale possono svolgere la propria attività in sede locale con il supporto amministrativo della prefettura competente per territorio. Per ciascuna sezione le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a viceprefetto aggiunto.

5. Alle sedute delle sezioni può partecipare un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, con funzioni consultive.

6. Con le modalità indicate al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri può istituire ulteriori sezioni qualora il consiglio di presidenza di cui al comma 10 ne rilevi motivatamente l'esigenza.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni occorrenti per disciplinare le modalità di organizzazione della Commissione centrale e delle sezioni, anche con riferimento agli adempimenti derivanti dal contenzioso, l'assegnazione di personale, i collegamenti di carattere internazionale relativi alle attività della



Commissione medesima, nonchè le indennità di presenza ai presidenti e ai componenti della stessa. Con lo stesso decreto sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione dei progetti di collaborazione di cui all'articolo 4, comma 2.

8. Il personale assegnato per le esigenze della Commissione centrale è messo a disposizione dalla direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno, che assicura i compiti di segreteria della Commissione medesima.

9. Il presidente e tutti gli altri membri della Commissione centrale e gli altri funzionari designati a presiedere ciascuna sezione sono collocati in posizione di fuori ruolo nelle amministrazioni di appartenenza per il periodo di durata nella carica e per lo stesso periodo non possono ricoprire cariche elettive.

10. Nell'ambito della Commissione centrale è istituito il consiglio di presidenza, composto dai presidenti delle singole sezioni e dal presidente della Commissione, che lo presiede. Possono partecipare al consiglio di presidenza, su invito del presidente della Commissione e con funzione consultiva, anche uno degli esperti in materia di diritti civili ed umani di cui al comma 4 e un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Il consiglio di presidenza all'inizio di ciascun anno stabilisce le linee direttive da osservare nella valutazione delle domande di asilo nonchè i criteri di massima per il funzionamento delle sezioni, di cui coordina le attività, determinando le modalità ed i mezzi occorrenti ad assicurare l'aggiornamento dei componenti della Commissione centrale, dei delegati di cui al comma 11 e del personale assegnato.

11. Il consiglio di presidenza attribuisce la delega per lo svolgimento del pre-esame di cui all'articolo 6 ad almeno due funzionari di ciascuna prefettura secondo i criteri e le modalità temporali nonchè territoriali determinati in relazione alle effettive necessità.

12. Entro il mese di febbraio di ciascun anno il presidente della Commissione centrale trasmette al Presidente del Consiglio

dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri e dell'interno una relazione sull'attività svolta dalla Commissione nell'anno precedente, formulando eventuali proposte nelle materie di competenza. Entro il mese di giugno il Governo trasmette al Parlamento copia di tale relazione con le proprie osservazioni. Le competenti Commissioni parlamentari esaminano il documento entro trenta giorni dalla sua ricezione, esprimendosi sul suo contenuto con proprio parere.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL PROGETTO DI LEGGE

##### ART. 3.

*(Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo).*

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: alla quale è affidato fino alla fine del comma con le seguenti: che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione e secondo il principio di legalità. Alla Commissione stessa è affidato il compito di esaminare e decidere sulle domande di asilo presentate, ai sensi della presente legge, sull'esistenza dei requisiti per godere del diritto di asilo come sulla permanenza o sulla cessazione del diritto medesimo o su ogni altra funzione, anche consultiva, conferita dalla presente legge e dal suo regolamento di attuazione.*

##### 3. 2. Garra

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: In ogni caso la Commissione centrale con le seguenti: La Commissione ha sede presso il Ministero dell'interno e, in ogni caso, .*

**\* 3. 8. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)**

**(Approvato)**

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* In ogni caso la Commissione centrale *con le seguenti:* La Commissione ha sede presso il Ministero dell'interno e, in ogni caso,

\* 3. 19. Lembo, Anedda.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. In casi di evidente rilevanza politica ai fini della sicurezza nazionale e della salvaguardia dei rapporti internazionali, la decisione sulla domanda di asilo è adottata con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro degli affari esteri.

3. 3. Armaroli, Anedda, Lembo.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da:* presiedute *rispettivamente fino alla fine del comma con il seguente periodo:* Il Presidente della Commissione presiede di diritto la prima sezione e le altre due sono presiedute da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un dirigente del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a consigliere d'ambasciata.

3. 15. Fontanini.

*Al comma 4, primo periodo, premettere le parole:* Oltre al Presidente,

3. 16. Fontanini.

*Al comma 4, primo periodo, dopo la parola:* sezione *aggiungere le seguenti:* ,oltre al Presidente,

*Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo la parola:* esperto *aggiungere le seguenti:* dipendente pubblico.

3. 9. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole di vicequestore con le seguenti:* di primo dirigente.

\* 3. 1. Moroni.

**(Approvato)**

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole di vicequestore con le seguenti:* di primo dirigente.

\* 3. 4. Manzione, Scoca.

**(Approvato)**

*Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole:* senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

\*\* 3. 10. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

**(Approvato)**

*Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole:* senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

\*\* 3. 20. Lembo, Anedda.

**(Approvato)**

*Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole:* senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato ovvero dei singoli ministeri.

3. 17. Fontanini.

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole:* indennità di presenza *con le seguenti:* indennità di funzione, spettanti ai sensi dei contratti collettivi vigenti,

3. 11. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

**(Approvato)**

*Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto non deve determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.*

**\* 3. 12. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)**

**(Approvato)**

*Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto non deve determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.*

**\* 3. 21.** Lembo, Anedda.

**(Approvato)**

*Al comma 9, sostituire le parole: fuori ruolo nelle con le seguenti: comando o distacco dalle.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: nella carica con le seguenti: nell'incarico.*

**3. 13. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)**

**(Approvato)**

*Al comma 10, sopprimere il terzo periodo.*

**3. 5.** Nardini.

*Al comma 10, terzo periodo sostituire le parole: nella valutazione con le seguenti: nell'esame.*

**3. 18.** Saraceni.

*Al comma 10, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: entro i limiti delle risorse finanziarie messe a disposizione dal Ministero dell'interno.*

**\* 3. 14. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)**

**(Approvato)**

*Al comma 10, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: entro i limiti delle risorse finanziarie messe a disposizione dal Ministero dell'interno.*

**\* 3. 22.** Lembo, Anedda.

**(Approvato)**

*Sopprimere il comma 11.*

**3. 6.** Nardini.

*Al comma 12, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Analoga copia viene trasmessa alla Presidenza delle giunte regionali.*

**3. 23.** Zacchera, Lembo.

**(A.C. 5381 - sezione 4)**

ARTICOLO 4 DEL PROGETTO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 4.

*(Presentazione della domanda di asilo).*

1. La domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, prima dell'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero alla questura del luogo di dimora.

2. La domanda di asilo è presentata in forma scritta o mediante dichiarazione orale, verbalizzata dall'autorità che la riceve. Il richiedente asilo ha comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per una corretta e completa presentazione della domanda e per la esposizione dei motivi posti a base della domanda, deve produrre ed esibire ogni documentazione in suo possesso utile a confermare le circostanze da lui affermate o indicate nella domanda, in quanto rilevanti, e ha il diritto di essere posto in condizioni di scrivere nella propria lingua e di ot-

tenere informazioni in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento della procedura e sui diritti e facoltà di cui può disporre nonché di richiedere l'assistenza di un avvocato di sua fiducia. La domanda è formulata, ove necessario, con l'assistenza di persona a conoscenza della lingua del richiedente o, se non disponibile, di persona a conoscenza delle lingue di maggiore uso in ambito internazionale. I rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati sono ammessi ai posti di frontiera e in questura, al fine di prestare opera di sostegno, informazione e assistenza per i richiedenti asilo. Agli stessi fini sono ammessi gli appartenenti ad organizzazioni non governative per la tutela dei diritti civili e dei diritti fondamentali, se autorizzati sulla base di appositi progetti di collaborazione con le amministrazioni pubbliche interessate. Nella presentazione e nella verbalizzazione della domanda le donne richiedenti asilo possono avvalersi di un'assistenza adeguata e specifica da parte di personale appartenente al loro sesso. Le stesse debbono essere informate di tale facoltà.

3. Quando la domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, il dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera che riceve la domanda stessa, una volta concluso positivamente il pre-esame ai sensi dell'articolo 6, autorizza lo straniero a soggiornare nel territorio della Repubblica, con l'obbligo di stabilire un suo domicilio anche ai fini della notifica degli atti dei procedimenti di cui alla presente legge nel territorio dello Stato e con obbligo di recarsi entro otto giorni alla questura competente per territorio. La domanda è trasmessa con l'allegata documentazione alla Commissione centrale e in copia alla questura.

4. Il richiedente asilo ha diritto di ottenere immediatamente, con indicazione della documentazione allegata, copia della domanda di asilo vistata dall'autorità che l'ha ricevuta ovvero copia del verbale.

5. Il richiedente asilo deve fissare la propria dimora nel territorio dello Stato e indicare il luogo di residenza. L'autorità di pubblica sicurezza, ove necessario, dispone

i controlli per la verifica della veridicità delle informazioni fornite dal richiedente asilo.

6. Al richiedente asilo sono consentiti l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel territorio dello Stato fino al trentesimo giorno successivo alla notifica della decisione sulla sua domanda da parte della Commissione centrale, salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 10; il Ministro dell'interno provvede, con proprio decreto, a determinare le misure opportune e necessarie per assicurare la reperibilità del richiedente asilo fino al compimento del suddetto termine.

7. Il questore, previo ritiro del passaporto o di altro documento di riconoscimento o di viaggio di cui è in possesso lo straniero, rilascia il permesso di soggiorno per richiesta di asilo e una copia autenticata del passaporto o documento trattenuto.

8. Nei casi in cui presentino contemporaneamente domanda di asilo stranieri o apolidi che costituiscono un unico nucleo familiare, si redigono distinte domande o distinti verbali, salvo che per i figli minorenni, di cui è fatta menzione nelle domande dei genitori. Il permesso di soggiorno per richiesta di asilo è rilasciato a ciascun componente del nucleo familiare.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL PROGETTO DI LEGGE

##### ART. 4.

*(Presentazione della domanda di asilo).*

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: sempreché si tratti di soggetto che non sia entrato o permanga nel territorio italiano illegalmente o clandestinamente.*

#### 4. 10. Garra.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 10 e al comma*

6 dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nel caso in cui lo straniero presenti, all'arrivo in Italia, domanda di asilo, e il vettore di linea di nazionalità italiana abbia dato, immediatamente segnalazione della presenza dello straniero a bordo alla polizia di frontiera.

**4. 2.** *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Moroni.

**(Approvato)**

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: deve con la seguente: può.*

**4. 11.** Nardini.

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: di ottenere aggiungere le seguenti: , mediante appositi prestampati,*

*Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: richiedere l'assistenza aggiungere le seguenti:, a proprie spese,*

**4. 22.** *(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)*

**(Approvata la prima parte)**

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: di ottenere aggiungere le seguenti: , mediante appositi moduli o altra documentazione idonea,*

**4. 30.** Lembo, Anedda.

*Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , il cui onorario è a suo carico. Nel caso in cui sia oggettivamente dimostrabile che il richiedente asilo sia sprovvisto di mezzi economici, la Commissione provvede, qualora reputi vi sia l'esigenza, all'assegnazione di un avvocato d'ufficio il cui onorario è a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri.*

**4. 26.** Fontanini.

*Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: necessario con la seguente: possibile.*

**\* 4. 23.** *(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)*

**(Approvato)**

*Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: necessario con la seguente: possibile.*

**\* 4. 31.** Lembo, Anedda.

**(Approvato)**

*Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: delle lingue di maggiore uso in ambito internazionale con le seguenti: di altra lingua a lui comprensibile.*

**4. 12.** Nardini.

*Al comma 2, sopprimere il quinto periodo.*

**4. 14.** Lembo, Landi.

*Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole: organizzazioni non governative aggiungere le seguenti: , associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità di tutela dei diritti civili e dei diritti fondamentali, ovvero di assistenza agli immigrati.*

**4. 13.** Nardini.

*Al comma 2, sopprimere il sesto ed il settimo periodo.*

**4. 1.** Giovanardi.

*Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: possono avvalersi di un'assistenza adeguata e specifica con le seguenti: ove possibile, si avvalgono di un'assistenza.*

**4. 29.** Fontanini.

*Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: possono avvalersi con le seguenti: , ove possibile, si avvalgono.*

**\* 4. 24. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-*bis*, del Regolamento)**

**(Approvato)**

*Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: possono avvalersi con le seguenti: , ove possibile, si avvalgono.*

**\* 4. 32.** Lembo, Anedda.

**(Approvato)**

*Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: , una volta concluso positivamente il pre-esame ai sensi dell'articolo 6,*

**4. 15.** Nardini.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: a soggiornare con le seguenti: all'ingresso.*

**4. 16.** Manzione, Scoca.

**(Approvato)**

*Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'avvenuta presentazione della domanda non preclude al richiedente la possibilità di inviare o depositare, presso ogni questura o direttamente all'autorità competente per le decisioni o per il pre-esame, memorie integrative o nuovi documenti. La questura che li riceve dovrà trasmetterli senza indugio all'autorità competente.*

**4. 17.** Nardini.

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: nel territorio dello Stato e indicare il luogo di residenza con le seguenti: e indicare un domicilio nel territorio dello Stato.*

**4. 28.** Saraceni.

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: luogo di residenza con la seguente: domicilio.*

**4. 7.** Moroni.

**(Approvato)**

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: luogo di residenza con la seguente: proprio domicilio.*

**4. 19.** Nardini, Pisapia.

*Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: residenza con la seguente: domicilio.*

**\* 4. 8.** Moroni.

*Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: residenza con la seguente: domicilio.*

**\* 4. 18.** Manzione, Scoca.

*Al comma 6, dopo le parole: Al richiedente asilo aggiungere le seguenti: , che non abbia altro titolo per soggiornare nel territorio dello Stato,*

**4. 3.** Moroni.

*Al comma 6, dopo le parole: salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 10 aggiungere le seguenti: , ovvero fino al quindicesimo giorno successivo alla espressa rinuncia da parte dell'interessato alla richiesta d'asilo.*

**4. 4.** Moroni.

*Al comma 6, sopprimere le parole da: il Ministro dell'interno fino alla fine del comma.*

**\* 4. 9.** Moroni.

**(Approvato)**

*Al comma 6, sopprimere le parole da: il Ministro dell'interno fino alla fine del comma.*

\* **4. 21.** Manzione, Scoca.

**(Approvato)**

*Al comma 7, sostituire le parole: è in possesso lo straniero con le seguenti: lo straniero sia eventualmente in possesso.*

**4. 20.** Nardini.

*Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al richiedente asilo in possesso di permesso di soggiorno ad altro titolo o di carta di soggiorno si applicano in ogni caso le disposizioni più favorevoli previste per i titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo.*

**4. 5.** Moroni.

*Al comma 8, sostituire il secondo periodo con il seguente: In tutti i casi, qualora siano presenti in Italia familiari del richiedente asilo privi di altro permesso di soggiorno valido, a ciascuno di essi è rilasciato, su richiesta, un permesso di soggiorno per richiesta di asilo.*

**4. 6.** Moroni.

*Al comma 8, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: di cui all'articolo 2.*

\* **4. 25. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)**

**(Approvato)**

*Al comma 8, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: di cui all'articolo 2.*

\* **4. 33.** Lembo, Anedda.

**(Approvato)**

**(A.C. 5381 - sezione 5)**

ARTICOLO 5 DEL PROGETTO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 5.

*(Minori non accompagnati  
richiedenti asilo).*

1. Sono considerati minori non accompagnati, ai fini della presente legge, i minori di anni diciotto, privi in Italia di un parente o di un affine entro il quarto grado, di età non inferiore agli anni diciotto, ovvero di persona cui sia stata formalmente attribuita la potestà tutoria.

2. Qualora la domanda d'asilo sia presentata da un minore non accompagnato, l'autorità che la riceve sospende il procedimento e dà immediatamente comunicazione della domanda al tribunale per i minorenni territorialmente competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti necessari. Il tutore, appena nominato, prende contatto con la competente questura per la riattivazione del procedimento. Il pre-esame di cui all'articolo 6 è limitato all'individuazione dello Stato competente per l'esame della domanda.

3. I procedimenti relativi ai minori non accompagnati hanno priorità sugli altri.

4. Non è ammesso il ricongiungimento familiare del minore non accompagnato richiedente asilo sino all'eventuale riconoscimento allo stesso del diritto di asilo.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 5.

*(Minori non accompagnati  
richiedenti asilo).*

*Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'ufficio del giudice tutelare competente per territorio procede*

alla nomina del tutore appena ricevuta notizia della presenza del minore non accompagnato richiedente asilo e comunque entro un termine massimo di quindici giorni.

**5. 1. Moroni.**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Il tutore del minore non accompagnato richiedente asilo può conferire delega per atti specifici inerenti il procedimento per il riconoscimento del diritto d'asilo ad uno degli appartenenti alle organizzazioni non governative di cui all'articolo 4, comma 2.

**5. 2. Moroni.**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole:* o all'adozione del provvedimento di impossibilità temporanea di rimpatrio di cui all'articolo 9, salvo che il ricongiungimento possa essere autorizzato in base ad altre disposizioni vigenti.

**5. 3. Moroni.**

**(A.C. 5381 - sezione 6)**

**ARTICOLO 6 DEL PROGETTO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 6.**

*(Pre-esame della domanda).*

1. La domanda di asilo, presentata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, è soggetta ad un pre-esame, volto ad accertare preliminarmente se l'Italia sia lo Stato competente per l'esame della domanda in applicazione delle convenzioni internazionali cui la Repubblica aderisce e, in tal caso, se la domanda sia ammissibile ai sensi del comma 4 del presente articolo e, in caso affermativo, se la domanda sia non manifestamente infondata ai sensi del comma 5.

2. Il pre-esame, di cui è redatto verbale, è svolto, nei due giorni successivi alla presentazione della domanda, presso i posti di frontiera o presso le questure individuati dal decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 14, comma 1. Competente allo svolgimento del pre-esame è un delegato della Commissione centrale, che si avvale di un funzionario di polizia di frontiera o di un funzionario della questura e, se necessario, di un interprete. Al pre-esame può intervenire un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o, su indicazione di quest'ultimo, uno degli appartenenti alle organizzazioni non governative di cui all'articolo 4, comma 2. Il delegato della Commissione centrale comunica tempestivamente all'Alto Commissariato o alla organizzazione dallo stesso indicata l'inizio del pre-esame. Qualora la domanda di asilo sia presentata presso posti di frontiera o presso questure non indicati nel predetto decreto del Ministro dell'interno, il funzionario di polizia avvia, immediatamente, il richiedente asilo alla questura più vicina, abilitata allo svolgimento del pre-esame.

3. Al richiedente asilo non è consentito l'ingresso o la libera circolazione nel territorio nazionale per il tempo necessario allo svolgimento del pre-esame, salvo che ne abbia altro titolo e salvo quanto stabilito nel comma 9. Gli interessati sono assistiti con le modalità previste dall'articolo 14, commi 1 e 2.

4. La domanda può essere dichiarata inammissibile dal delegato della Commissione centrale, sentito, ove necessario, un membro del consiglio di presidenza della Commissione stessa, qualora il richiedente:

a) sia stato già riconosciuto rifugiato in altro Stato che gli assicuri adeguata protezione;

b) provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla Convenzione di Ginevra, nel quale il medesimo richiedente abbia, senza presentare domanda di asilo, trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi tale



il tempo necessario per il transito attraverso il territorio di quello Stato sino alla frontiera italiana;

*c)* sia stato condannato con sentenza anche non definitiva per un crimine contro la pace o contro l'umanità o un crimine di guerra o un grave delitto di diritto comune sempre che non ricorrano le condizioni previste dall'articolo 705, comma 2, del codice di procedura penale, o si sia reso colpevole di azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite, come previsto dall'articolo 1, paragrafo F), della Convenzione di Ginevra;

*d)* risulti perseguito per gli stessi fatti di cui alla lettera *c)* da un tribunale internazionale istituito in applicazione di accordi internazionali cui l'Italia aderisce;

*e)* sia stato condannato in Italia, con sentenza di secondo grado anche non definitiva, per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero quando lo stesso richiedente appartenga ad una delle categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, ovvero dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero qualora sia stata applicata anche in via provvisoria una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

*f)* risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato. Nella decisione di respingimento della domanda devono essere ponderate l'attuale pericolosità per la sicurezza dello Stato del richiedente asilo e la gravità delle persecuzioni nelle quali potrebbe incorrere in caso di respingimento.

5. La domanda è dichiarata manifestamente infondata dal delegato della Commissione quando, tenuto conto degli atti dell'Unione europea, anche non vincolanti, in materia di asilo e delle linee direttive

della Commissione centrale di cui all'articolo 3, comma 10, e sentito, ove necessario, un membro del consiglio di presidenza della medesima Commissione, risulti in particolare che:

*a)* i motivi della domanda non rientrano tra quelli che sono a fondamento del diritto di asilo, ai sensi della presente legge;

*b)* le dichiarazioni o gli elementi posti a fondamento della domanda sono del tutto inconsistenti, generici e privi di sostanza;

*c)* la domanda è priva di credibilità in quanto incoerente e contraddittoria o inverosimile;

*d)* la domanda è chiaramente strumentale in quanto avanzata, senza giustificato motivo, successivamente ad un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale ovvero al fine di evitare l'adozione di tale provvedimento.

6. La domanda è comunque ritenuta ammissibile e non manifestamente infondata, nel caso in cui per il richiedente asilo sussista l'impossibilità di essere riammesso nello Stato di provenienza o il pericolo di un pregiudizio per la vita o per la libertà personale o il pericolo di incorrere in trattamenti inumani o degradanti ovvero il rischio di essere rinvio in un altro Stato dove potrebbe essere esposto ad analoghe situazioni di pericolo.

7. I provvedimenti che dichiarano l'inammissibilità o la manifesta infondatezza della domanda o con cui si decide di attribuire all'Italia l'esame della domanda o di chiedere il trasferimento della domanda ad altro Stato sono adottati dal delegato della Commissione centrale con atto scritto e motivato e consegnato entro ventiquattro ore all'interessato unitamente ad una traduzione in lingua a lui conosciuta, recante anche le modalità di impugnazione.

8. La domanda è trasmessa alla Commissione centrale per l'esame della stessa, ai sensi dell'articolo 7, quando il pre-esame si sia concluso positivamente. In caso di esito negativo il funzionario di frontiera o quello di questura provvede al respingi-